

STATUTO

EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA MANFREDI 18

Numero REA: PC - 121260

Codice fiscale: 01012970339

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-11-2024 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato "C" al
Rep. n.24.211/16.902**

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una cooperativa sociale denominata

"EUREKA Società Cooperativa Sociale Ets"

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

Art. 2) La Società ha sede legale in Piacenza.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Gli esercizi sociali vanno dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4) La Società Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, tramite i propri soci, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di minori infanti, preadolescenti, adolescenti e portatori di handicap con particolare attenzione a coloro che manifestino stati di disagio o che comunque sono in situazioni "a rischio", in relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- attività socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale, domiciliare per minori, per disabili adulti e per anziani;
- centri estivi, campi scuola, centri di pronta accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di formazione ed aggiornamento, anche rivolte a docenti ed insegnanti, finalizzate all'attuazione dell'esercizio del diritto allo studio;
- attività di studio e ricerca attorno alla problematica educativa, preventiva, assistenziale, nonché la possibilità di organizzare in merito seminari, dibattiti, convegni, o la possibilità di diffondere e vendere pubblicazioni periodiche e non;
- attività di assistenza sociale (assistenti sociali);
- attività di orientamento e formazione a carattere di tirocinio formativo (come Ente ospitante e come Ente promotore);
- attività di promozione del volontariato;

- attività per sostenere la fragilità e lo svantaggio sociale dei disabili adulti;

- attività di servizi di assistenza domiciliare;

- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza dei minori in stato di bisogno anche promuovendo e coinvolgendo risorse umane;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- ricevere prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa e partecipare alla loro attività, concedendo all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;

- aderire ad altri Enti od organismi economici, morali, culturali, assistenziali;

- contrarre mutui, aperture di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze messe a disposizione della CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti;

- partecipare con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a rafforzare, con l'esempio nei rapporti fra soci e in quelli fra gli stessi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo soccorso ed i legami di solidarietà;

- partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92 n°59 ed eventuali modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà inoltre, in via secondaria ed occasionale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute ne-

cessarie od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974, n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio; della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 16, Legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza di finanziamenti; del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in materia di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna **di euro 26 (ventisei)** che non possono essere sottoscritte dai soci in numero superiore al limite stabilito dalla legge. Per le azioni è prevista l'esclusione dell'emissione dei relativi titoli.

SOCI - AZIONI

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 7) E' volontà della Cooperativa raggiungere al proprio interno le finalità e gli scopi di cui all'art. 4 con la forza e la competenza dei soci, escluso per quanto possibile il ricorso a personale dipendente.

Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla

cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, e indirizzo mail allegandone documentazione in carta semplice;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) il numero di azioni che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ivi compresi i regolamenti interni.

Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Art. 10) Ai sensi dell'art. 2530 C.C. è vietata la cessione delle azioni; il socio ha diritto di recedere dalla società con un preavviso di tre mesi.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, o per estinzione delle persone giuridiche.

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Art. 14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata, anche a mano.

Art. 15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto non hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, salva la

liquidazione della partecipazione ai sensi di legge, come indicato al successivo articolo 16.

Art. 16) La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 17) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata, anche a mano, oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ai soci, amministratori, sindaci.

Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ed annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le assemblee dei soci si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che dovrà comunque essere in Italia, e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro o sul rogito notariale.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capi-

tale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione. Se gli amministratori, i sindaci o il sindaco unico, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci sono stati informati della riunione.

Art. 18) Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore delle azioni possedute.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta conservata agli atti societari.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

In caso di assemblea tenuta per tele-videoconferenza, il delegato che intende intervenire a mezzo tele-videoconferenza deve far pervenire la propria delega al Presidente antecedentemente o contestualmente all'assemblea, affinché questi possa esercitare le attività di controllo che gli competono.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante.

Art. 20) L'assemblea ordinaria delibera su ogni materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci, a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 21) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri scelti in maggioranza tra i soci, nominati dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo dura in carica a tempo determinato per un periodo massimo di tre esercizi e può essere rieletto. Il mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di Amministrazione. I consiglieri possono avere diritto ad un compenso entro i limiti stabiliti

dalla normativa che disciplina le cooperative sociali.

Art. 22) Il Consiglio, se non vi ha provveduto la decisione dei soci, elegge il Presidente ed eventualmente anche un Vice-presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere o dall'organo di controllo.

L'intervento delle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con raccomandata a mano o con posta elettronica, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente.

Art. 28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno o più Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la eventuale sostitu-

zione dei medesimi. Qualora si dimettesse la maggioranza dei consiglieri i membri del Consiglio di Amministrazione decadono tutti contemporaneamente. Il consiglio dimissionario dovrà convocare immediatamente l'assemblea e spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, gli Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 29) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza della società cooperativa. Gli stessi rappresentano la società cooperativa in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti stabilendone i poteri, le mansioni e gli eventuali compensi.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile o per volontà dell'assemblea.

Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 31) La revisione legale dei conti della cooperativa è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. L'assemblea può stabilire che la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale. In tal caso tutti i membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 32) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 26 (ventisei);
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve indivisibili;

I fondi di riserva sono indivisibili tra i soci durante la vita della società ed all'atto del suo scioglimento.

DESTINAZIONE UTILI DI ESERCIZIO EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art. 33) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 34) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dai buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) distribuire le riserve fra i soci operatori.
- c) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Art. 35) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428, codice civile.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile e della normativa sulle cooperative sociali.

Contestualmente al bilancio di esercizio, la cooperativa dovrà approvare anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida indicate da apposito decreto ministeriale. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere depositato presso il Registro Imprese e pubblicato sul proprio sito Internet.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI

Art. 36) L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei

soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 37) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società ed il rapporto tra i soci e la cooperativa potrà essere disciplinato da un Regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38) Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte in prima istanza mediante il tentativo di conciliazione ricorrendo all'istituto della mediazione, in subordine, qualora la mediazione non abbia avuto esito positivo, da un arbitro unico nominato dal Presidente dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via rituale e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, con emissione del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'eventuale compenso, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 40) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile. Per quanto non specificamente disciplinato nel presente statu-

to si applicano le norme specifiche previste dal codice civile per le società cooperative e, ove non specificamente disciplinato, ai sensi dell'art. 2519 C.C. si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La società, in quanto cooperativa sociale, osserva la normativa specifica prevista per gli Enti del Terzo Settore in generale e quella delle cooperative sociali in particolare.

Firmato: Carolina Soldati - dottor Raffaello Bianco, Notaio.

Vi è Sigillo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Bollo virtuale assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.